

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 1° DICEMBRE 2017

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **SALDO TASI ENTRO IL 18 DICEMBRE**

Il 18 dicembre (in quanto il 16 quest'anno cade di sabato) deve essere versato il saldo della TASI. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre fare riferimento alle delibere pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2017. In caso di mancata pubblicazione si applicheranno le aliquote e le detrazioni stabilite per il 2016.

■ **ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR**

Entro il 18 dicembre (in quanto il 16 cade di sabato) le aziende con dipendenti devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR. Si ricorda che il versamento è dovuto solo se il TFR è mantenuto in azienda. Il saldo andrà versato entro il 16.02.2018.

■ **AGEVOLAZIONE PRIMA CASA, SUCCESSIONE IMMOBILI IN COMPROPRIETÀ**

Con la Risoluzione 126/E l'Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio prima casa in sede di successione, al coniuge superstite unico erede, divenuto proprietario di 3 immobili siti nello stesso Comune, posseduti in precedenza in comunione con il coniuge deceduto.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI**

Nella nostra consueta rubrica riepiloghiamo, in vista delle festività natalizie, la disciplina fiscale degli omaggi, distinguendo a seconda che si tratti di beni oggetto o meno dell'attività dell'impresa, e a seconda del destinatario, cliente o dipendente.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

■ **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 01.12.2017 AL 18.12.2017**

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Saldo Tasi entro il 18 dicembre 2017

Il **18 dicembre** scade il **termine di pagamento del saldo della TASI 2017**. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2017.

Il versamento della TASI riguarda anche gli immobili ubicati in comuni che non hanno deliberato entro tale data, in questi casi l'imposta si calcola applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2016.

SALDO TASI ENTRO IL 18 DICEMBRE 2017	
SCADENZA TASI PER IL 2016	<p>La TASI va versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la prima, entro il 16.6, a titolo di acconto, utilizzando l'aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;◆ la seconda, entro il 16.12, a titolo di saldo, sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 "si applicano gli atti adottati per l'anno precedente". <p>Pertanto il prossimo 18 dicembre 2017 (in quanto il 16 cade di sabato) scade il pagamento del saldo Tasi relativo al 2017, sulla base delle delibere pubblicate entro il 28.11.2017, e a conguaglio di quanto versato a titolo di acconto a giugno 2017.</p>
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	<p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ fabbricati (compresa l'abitazione principale);◆ e di aree edificabili. <p>Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.</p> <p>Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della TASI, l'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non deve essere "di lusso" (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9);

- ◆ **deve essere adibito ad abitazione principale**, come definita ai fini IMU, **dal possessore oppure dall'utilizzatore**, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest'ultimo caso, se l'immobile costituisce abitazione principale per il detentore, **la TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale come definite ai fini IMU, **e ai casi di assimilazione** all'abitazione principale.

Per legge sono assimilate ad abitazione principale:

- ◆ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché **dal 2016, destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ◆ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- ◆ la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ◆ immobile non locato posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ◆ **unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà/usufrutto **da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati** nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l'unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

Può essere assimilata ad abitazione principale, con specifica delibera comunale, l'unità immobiliare:

- ◆ **posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari** a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata;

L'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti entro il primo grado in linea retta, dal 1° gennaio 2016 usufruisce - come si spiegherà meglio in seguito- della riduzione della base imponibile del 50%.

Non sono soggetti a TASI, inoltre:

- ◆ **gli immobili di enti non commerciali**, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
 - ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- ◆ **fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
- ◆ **fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis DPR 601/73) e all'esercizio del culto;**

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggi e bivacchi; ◆ gli immobili utilizzati dalle case edili, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali (Risoluzione MEF 8 del 5.10.2015). <p>Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie elencate all'art. 1 comma 679 della Finanziaria 2014 come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di 6 mesi l'anno ecc...</p> <p>Il comune, inoltre, può disporre l'azzeramento dell'aliquota TASI per determinate categorie di immobili.</p> <p>Per gli immobili inagibili/inabitabili, a seguito di eventi sismici/alluvioni/altre calamità naturali, è necessario fare riferimento agli specifici Provvedimenti per verificare i termini e le modalità di riconoscimento dell'esenzione, o riduzione della TASI.</p> <p>Per gli immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese, è prevista la possibilità di fruire dell'esenzione o di agevolazioni TASI. I requisiti per fruire dell'agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.</p>
SOGGETTI PASSIVI	<p>La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili.</p> <p>Premesso che nel caso dell'abitazione principale l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario, non sull'occupante, si distinguono di seguito alcuni casi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Immobile concesso in locazione/comodato: il titolare e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'occupante versa la TASI nella misura deliberata dal comune , fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI (la TASI dovuta si calcola con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi viene suddivisa tra titolare e occupante); ✓ il titolare del diritto reale versa la parte restante. <p>Nel caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>In caso di più comproprietari/detentori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'importo dovuto dagli inquilini/comodatarsi rimane invariato (10% - 30%) ed è rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d'imposta dovuta; ✓ opera la solidarietà tra i diversi comproprietari/ detentori e quindi in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari/detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Leasing: per gli immobili in leasing il soggetto passivo TASI è il locatario/conduuttore ◆ Detenzione temporanea: in caso di detenzione temporanea di durata

	<p>non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale: il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile. 			
CONDIZIONI DI ACCESSO	<p>La base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l'IMU, ossia il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:</p>			
	CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE	TIPOLOGIA	MULTIPLICATORE IMU	CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE
	A (tranne A/10)	abitazioni	A (tranne A/10)	160
	C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	C/2 C/6 C/7	
	A/10 e D/5	uffici e studi privati, banche e assicurazioni	A/10 e D/5	80
	B	collegi, scuole, ospedali, etc.	B	140
	C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	C/3 C/4 C/5	
	C/1	negozi e botteghe	55	C/1
	D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65	D (tranne D/5)
	<p>Si ricorda, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile va ridotta al 50%; ◆ per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere. <p>Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all'1.1 dell'anno di imposizione.</p> <p>Per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea</p>			

retta (figlio o genitore) è prevista una **riduzione della base imponibile Imu del 50%**. L'agevolazione si applica alle **unità immobiliari**, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse **in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori-figli) **che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:

- ◆ il contratto sia registrato
- ◆ il comodante:
 - ✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
 - ✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sono soggetti all'**aliquota TASI** stabilita dal comune **ridotta del 25%**.

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM -per il 2017 il Dm è quello del 14.04.2017.

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'uso (**imbullonati**). Dal 2016 in questa stima vanno inclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è stato presentato entro il 15.06.2016, la nuova rendita ha effetto dal 1.1.2016, ed è quindi utilizzabile per la TASI 2016. A regime rileva la rendita risultante all'1.1 dell'anno di imposizione.

L'aliquota base è l'1‰. Il Comune, tuttavia, **può con** specifica **delibera**:

- ◆ **ridurre l'aliquota** fino all'azzeramento;
- ◆ **stabilirne un'altra** purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,60 ‰).

Per il 2014-2015:

- ◆ **l'aliquota massima** non può superare il **2,5‰** (1‰ per i fabbricati rurali strumentali);
- ◆ **è comunque ammesso il superamento di tali limiti**, per un ammontare **non superiore allo 0,8‰**, a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, il Comune preveda detrazioni d'imposta o altre misure "tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU".

	<p>La Legge di Stabilità 2017 ha previsto il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 e 2016, fatte salve alcune eccezioni</p>
MODALITA' DI RICHIESTA	<p>La TASI si versa con modello F24, o con bollettino di conto corrente postale. L'importo va arrotondato all'unità di Euro, e il minimo da versare è pari a 12 €, anche se ciascun comune può stabilire una soglia diversa.</p> <p>Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 3958, abitazione principale e relative pertinenze◆ 3959, fabbricati rurali ad uso strumentale◆ 3960, aree fabbricabili◆ 3961, altri fabbricati. <p>In alternativa è possibile usare l'apposito bollettino di c/c/p. Nel bollettino è indicato il numero di c/c "1017381649", valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TASI".</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Entro **lunedì 18.12.2017** (in quanto il 16 quest'anno cade di sabato) deve essere effettuato da parte del datore di lavoro il **versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR** nel caso in cui il **TFR** sia **mantenuto in azienda**.

Per il calcolo dell'acconto, si può utilizzare **il metodo storico oppure quello presuntivo**.

Il versamento a **saldo** dovrà essere, invece, effettuato entro il **16.02.2018**.

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR	
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR	<p>Nel caso di TFR mantenuto in azienda, come previsto dall'art. 2120 del codice civile, il fondo TFR è annualmente incrementato della quota capitale e della quota finanziaria.</p> <p>In particolare, la quota capitale è data dalla sommatoria delle retribuzioni lorde erogate nell'anno e divisa per 13,5. Essa è soggetta a tassazione separata al momento della corresponsione del TFR o all'atto di erogazione di eventuali anticipazioni.</p> <p>La quota finanziaria, invece, è data dalla rivalutazione annua calcolata applicando al fondo TFR esistente al 31.12 dell'anno precedente un coefficiente composito, formato da:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ un tasso fisso (1,5%);◆ un tasso variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno di precedente. <p>La rivalutazione non va applicata alla quota maturata nell'anno di riferimento.</p> <p>La rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo TFR.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 623, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), tale quota finanziaria va assoggettata annualmente ad imposizione, da parte del datore di lavoro, con applicazione di un'imposta</p>

	<p>sostitutiva dell'IRPEF pari al 17%. L'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr, anche se versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore e quindi la stessa va portata a riduzione del fondo TFR in sede di accantonamento al 31.12.2017.</p>				
I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 47/2000, L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della quota finanziaria di Tfr va versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 16.12 a titolo di acconto (metodo storico o presuntivo); ◆ il 16.02 dell'anno successivo, a titolo di saldo (tenendo conto della quota di rivalutazione effettivamente maturata, a prescindere dal metodo di calcolo dell'acconto, e scomputando quanto già versato a titolo di acconto). <p>Pertanto, per il 2017:</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ACCONTO</td> <td style="width: 50%;">SALDO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.12.2017</td> <td style="text-align: center;">16.02.2018</td> </tr> </table>	ACCONTO	SALDO	18.12.2017	16.02.2018
	ACCONTO	SALDO			
18.12.2017	16.02.2018				
<p>Se il TFR è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi di percezione di un'anticipazione di TFR.</p>					
METODO DI CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>L'acconto è determinato utilizzando alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il metodo storico: in tal caso, l'acconto dell'imposta sostitutiva è commisurato alla rivalutazione maturata nell'anno precedente (2016) sul TFR al 31.12.2016. Le cessazioni intervenute nel corso del 2017 saranno, invece, considerate solo in sede di saldo, una volta calcolata l'effettiva rivalutazione 2017 (accertabile a gennaio 2018). In particolare, per determinare l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva si deve calcolare il 90% dell'imposta sostitutiva sul TFR dell'anno precedente; <p style="text-align: center;">ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 2017 =</p> <p style="text-align: center;">Imposta sostitutiva TFR 2016x 90%</p>				

	<p>◆ il metodo previsionale: in tal caso, per determinare l'acconto si considera il 90% delle rivalutazioni maturate presuntivamente nell'anno per il quale è dovuto l'acconto (2017), comprese anche le eventuali cessazioni. Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 50/E del 12.06.2002, si deve considerare il TFR maturato fino al 31.12.2016 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30.11.2017 e applicare la seguente formula:</p>			
	<p>ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 2017</p> <p>=</p> <p>[[Fondo TFR al 31.12.2016 dipendenti presenti al 30.11.2017 x incremento indice ISTAT dicembre 2016]] + (rivalutazioni TFR dipendenti cessati dal 01.01.2017 al 30.11.2017)] x 17% x 90%.</p>			
	<p>Il metodo previsionale diviene conveniente quando, nel corso dello stesso anno, si sono verificate diminuzioni significative del numero dei dipendenti.</p>			
LA SCELTA OPERATA DAI LAVORATORI	<p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva e, di conseguenza, della determinazione dell'acconto dovuto, è necessario considerare la scelta operata dai lavoratori circa la destinazione del TFR, ossia se lo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è mantenuto in azienda (e in tal caso, va distinto il caso in cui l'azienda abbia meno di 50 dipendenti oppure da 50 dipendenti in sù); ◆ è destinato ad un Fondo pensione. <p>Schematicamente, queste sono le situazioni che si possono presentare per il datore di lavoro:</p>			
	QUOTE TFR (MANTENUTO IN AZIENDA) MATURE FINO AL 31.12.2006	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell'intero TFR		
	QUOTE TFR MATURE DAL 01.01.2007	TFR mantenuto in azienda	Azienda con dipendenti < a 50	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell'intero TFR
		TFR destinato a Fondo pensione complementare	Azienda con dipendenti ≥ a 50	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione sia del fondo TFR accantonato in azienda che della quota versata al Fondo di Tesoreria Inps
		NO imposta sostitutiva sulla rivalutazione		

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>L'imposta sostitutiva in esame va versata tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 1712 - acconto (scadenza 18.12.2017);◆ 1713 - saldo (scadenza 16.02.2018). <p>Come periodo di riferimento va indicato l'anno cui si riferisce il versamento, ossia "2017".</p> <p>Nel caso di TFR corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta e, quindi, con versamento in sede di dichiarazione, il codice tributo da utilizzare è "1714" (Risoluzione n. 87/E del 12.06.2001).</p> <p>E' ammessa la compensazione "orizzontale" con altre imposte o contributi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Inoltre, è ammessa la compensazione "verticale" ai sensi del D.P.R. n. 445/1997 con le ritenute in acconto operate dal sostituto in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto.</p>
SOSTITUTI D'IMPOSTA COSTITUITI NEL 2016 E 2017	<p>Nel rispetto di quanto chiarito dalla Circolare n. 50/E del 12.06.2002 al punto 28, i sostituti d'imposta costituiti nel 2016 possono versare direttamente l'intera imposta sostitutiva dovuta per il 2017 in sede di saldo entro il 16.02.2018, oppure, in alternativa, versare l'acconto in base al metodo previsionale entro il 18.12.2017 avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2017.</p> <p>I sostituti d'imposta costituiti nel 2017, invece, non devono versare l'imposta sostitutiva, in quanto manca una rivalutazione del TFR.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Agevolazione prima casa, successione immobili in comproprietà

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 126 del 17.10.2017, ha riconosciuto la possibilità di fruire dei **benefici "prima casa"** in sede di dichiarazione di successione, nel caso specifico del coniuge quale unico erede, che diviene pieno proprietario di più immobili, siti nello stesso comune, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge deceduto.

In particolare, la fattispecie può essere così riassunta:

- ◆ un unico erede testamentario che possedeva in comunione con il coniuge tre immobili abitativi siti nello stesso comune;
- ◆ per effetto della successione, la quota parte dei predetti immobili appartenenti al coniuge defunto venivano devolute all'erede istante, il quale non aveva mai fruito delle agevolazioni 'prima casa'.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA, SUCCESSIONE IMMOBILI IN COMPROPRIETA'	
PREMESSA	<p>L'Agenzia, nella Risoluzione n. 126 del 17.10.2017, in via preliminare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ richiama le disposizioni contenute nell'articolo 69, della legge 342/2000, che prevede, al comma 3, l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione "non di lusso" e per la costituzione e il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni;◆ ricorda che dette imposte fisse si applicano quando in capo al beneficiario, ovvero in caso di pluralità di beneficiari in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (legge 131/1986).◆ precisa che il rinvio effettuato dal comma 3 alle case di abitazioni 'non di lusso'; a, deve essere inteso – dopo le modifiche normative apportate dall'articolo 10, Dlgs 23/2011, all'articolo 1 della tariffa, parte prima del Tur – riferito alle case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cfr circolare 2/2014). <p>L'Agenzia ricorda quanto già chiarito con circolare 207/2000, ovvero che l'interessato, per poter beneficiare dell'agevolazione, deve rendere la dichiarazione della sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto◆ di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di

	<p>proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare</p> <ul style="list-style-type: none">◆ di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. <p>La sussistenza in capo al beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate deve riferirsi al momento del trasferimento, che si realizza con l'apertura della successione.</p>
<p>I CHIARIMENTI CON LA RISOLUZIONE 126/2017</p>	<p>Nella fattispecie in cui, per effetto della successione, l'erede diviene pieno proprietario di tre immobili siti nello stesso comune, in precedenza posseduti in comunione con il coniuge defunto, lo stesso può chiedere l'applicazione delle agevolazioni "prima casa", ai sensi del citato articolo 69, consistenti nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, in relazione all'acquisto di uno dei tre immobili.</p> <p>A parere dell'Agenzia delle Entrate non risulta preclusiva alla fruizione dell'agevolazione in parola, la circostanza che, prima del decesso, l'erede possedesse detti immobili in comunione con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius viene meno il regime di comunione.</p> <p>Come affermato dalla Corte di cassazione, infatti, la morte del coniuge determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione (cfr sentenza, 13760/2015).</p> <p>Cessato, dunque, il regime di comunione sugli immobili per effetto della morte del coniuge, il contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sui predetti immobili.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

INTRODUZIONE

In occasione delle festività natalizie è abitudine per gli operatori economici **offrire omaggi** ai propri clienti e dipendenti.

Nella nostra consueta rubrica, offriamo una panoramica del corretto inquadramento degli omaggi ai fini delle imposte dirette ed indirette, ricordando fin da ora che **il trattamento fiscale è diverso a seconda che:**

- ◆ **i beni** siano o meno **oggetto dell'attività esercitata;**
- ◆ **il destinatario** sia un **cliente oppure un dipendente.**

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo il trattamento fiscale degli omaggi natalizi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come sono **classificati, ai fini fiscali,** gli **acquisti di beni** destinati ad essere **ceduti gratuitamente ai clienti** e che **non sono oggetto dell'attività** propria d'impresa?
2. Quale è il trattamento fiscale **ai fini Iva** degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa effettuati a **favore dei clienti**?
3. All'atto della consegna dell'**omaggio natalizio al cliente,** occorre rilasciare un **documento fiscale** (fattura, ricevuta, ecc)?
4. Nel caso in cui l'**omaggio natalizio** dato **al cliente** sia costituito da una **confezione di beni** (es: cesta), cosa si deve considerare per "**costo unitario**" del bene ai fini della detraibilità dell'**Iva**?
5. Qual è il trattamento fiscale **ai fini Iva** degli **omaggi natalizi** dati **ad un cliente da parte di un lavoratore autonomo**?

6. Qual è il trattamento fiscale, ai fini delle **imposte dirette**, degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa **a clienti**?
7. Qual è il trattamento fiscale, **ai fini Irap**, degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa **a clienti**?
8. Qual è il **trattamento fiscale** degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa **a favore dei dipendenti**?
9. Come sono trattati fiscalmente gli **omaggi natalizi a clienti** relativi a **beni oggetto dell'attività** d'impresa?
10. Come sono trattati fiscalmente gli **omaggi natalizi ai dipendenti** di beni **oggetto dell'attività** d'impresa?
11. Come sono trattate fiscalmente le **spese per buffet e cene di Natale**?
12. Come sono trattati fiscalmente i **buoni acquisto**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME SONO CLASSIFICATI, AI FINI FISCALI, GLI ACQUISTI DI BENI DESTINATI AD ESSERE CEDUTI GRATUITAMENTE AI CLIENTI E CHE NON SONO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA?

R.1. Gli **acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente ai clienti**, la cui produzione o il cui commercio **non** rientra nell'**attività** propria **dell'impresa**, costituiscono "**spese di rappresentanza**". Per la **definizione** di "spese di rappresentanza", **sia** al fine della deducibilità dalle **imposte dirette** che della detraibilità dell'**IVA**, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all'**art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008**, il quale definisce "**inerenti**" le "spese di rappresentanza", effettivamente sostenute e documentate, per :

- ◆ **erogazioni a titolo gratuito** di beni e servizi;
- ◆ effettuate **con finalità promozionali o di pubbliche relazioni**;
- ◆ il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'**obiettivo** di generare anche potenzialmente **benefici economici per l'impresa**, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

D.2. QUALE È IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA EFFETTUATI A FAVORE DEI CLIENTI?

R.2. In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, **oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita**, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale **non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto la detrazione dell'Iva.**

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

- ◆ per i beni di **costo unitario superiore ad € 50,00**: l'Iva assolta sull'acquisto è **indetraibile, mentre** la successiva **cessione gratuita** è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
- ◆ per i beni di **costo unitario non superiore ad € 50,00**: l'Iva assolta sull'acquisto è **detraibile, mentre** la successiva **cessione gratuita** è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

D.3. ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DELL'OMAGGIO NATALIZIO AL CLIENTE, OCCORRE RILASCIARE UN DOCUMENTO FISCALE (FATTURA, RICEVUTA, ECC)?

R.3. All'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E' comunque auspicabile l'emissione di un DDT con causale omaggio o di un altro tipo di documento, ad esempio Buono di consegna, in cui viene indicato il destinatario e di conseguenza è possibile provare il requisito di inerenza.

D.4. NEL CASO IN CUI L'OMAGGIO NATALIZIO DATO AL CLIENTE SIA COSTITUITO DA UNA CONFEZIONE DI BENI (ES: CESTA), COSA SI DEVE CONSIDERARE PER "COSTO UNITARIO" DEL BENE AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA?

R.4. Se l'omaggio è rappresentato da una **confezione di beni**, ai fini dell'individuazione del regime IVA applicabile, occorre avere riguardo al **costo dell'intera confezione**, anziché al costo dei singoli beni. Conseguentemente, in relazione all'acquisto di una cesta regalo di **costo superiore a € 50,00**, anche se composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa **IVA è indetraibile.**

D.5. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEGLI OMAGGI NATALIZI DATI AD UN CLIENTE DA PARTE DI UN LAVORATORE AUTONOMO?

R.5. La **disciplina delle spese di rappresentanza** individuata dal DM 19.11.2008 è applicabile **anche ai lavoratori autonomi** per quanto riguarda l'individuazione delle **spese qualificabili "di rappresentanza"**.

Diversamente, ai fini IVA, per i lavoratori autonomi valgono le regole del n. 4) dell'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, che considera **non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite** di beni:

- ◆ non oggetto dell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 50;
- ◆ ovvero, per i quali non sia stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto.

Stante l'espresso riferimento all'attività d'impresa, si ritiene che, per il lavoratore autonomo, anche la **cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 sia da assoggettare ad IVA**, con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi. Anche per il lavoratore autonomo rimane comunque **possibile scegliere di non detrarre l'IVA sull'acquisto dei beni da regalare, rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione.**

D.6. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE, AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (IRPEF/IRES), DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A CLIENTI?

R.6. Il Decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015) ha **modificato la disciplina di deduzione delle spese di rappresentanza** (art. 108 comma 2 TUIR). In particolare:

- ◆ è stato eliminato il riferimento alla congruità delle spese sostenute;
- ◆ è stata introdotta la misura massima deducibile, pari ad una percentuale di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica.

IMPOSTE DIRETTE		
IMPRESA	RICAVI / PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.5 DEL C.E.)	IMPORTO DEDUCIBILE MAX
		Fino a € 10 milioni
	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,6%
	Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4%
	100% se di valore unitario non superiore a 50 €	
LAVORATORE AUTONOMO	Nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno, a prescindere dal valore unitario	

D.7. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE, AI FINI IRAP, DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A CLIENTI?

R.7. Per il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti, **è necessario differenziare** sulla base della **modalità** con la quale è stata **calcolata la base imponibile IRAP**, ossia con il c.d. **metodo di bilancio** oppure il **metodo fiscale**.

Ne deriva, pertanto, che:

- ◆ qualora la base imponibile IRAP sia determinata secondo i **valori di bilancio**¹, poiché le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, le stesse risultano **interamente deducibili ai fini IRAP**;
- ◆ qualora la base imponibile IRAP sia determinata secondo i **valori fiscali**², le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

Per i lavoratori autonomi la base imponibile IRAP è data dalla "differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi"³. Pertanto i costi sostenuti per l'acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono **deducibili ai fini IRAP nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta**.

D.8. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A FAVORE DEI DIPENDENTI?

R.8. Gli omaggi a favore dei dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

L'**IVA** per tali beni è, pertanto, **indeducibile per mancanza di inerenza** con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, del D.p.r. 633/72, **indipendentemente dal costo**. L'indeducibilità comporta l'**esclusione da Iva della successiva cessione gratuita**, ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 633/72.

Ai fini delle **imposte dirette**, il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è **deducibile dal reddito d'impresa** ai sensi dell'art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le **spese per prestazioni di lavoro** anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.

Per il trattamento ai fini **Irap**, tali spese sono **indeducibili**, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, in quanto le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano, infatti, nei "costi del personale", che, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, ancorché gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.

Analogo trattamento va riservato ai **beni omaggiati** ai dipendenti da parte di un **lavoratore autonomo**.

Per quanto riguarda, invece, la **tassazione in capo ai dipendenti**, secondo quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti:

¹ Art. 5 del D.lgs. n. 446/1997.

² Art. 5-bis del D.lgs. n. 446/1997.

³ Art. 8, co. 1, D.lgs. n. 446/1997.

- ◆ qualora siano **in denaro concorrono**, indipendentemente dal loro ammontare, **alla formazione del reddito** di lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a tassazione;
- ◆ qualora siano **in natura** (beni o servizi) **non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23** nel periodo d'imposta.

Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 200 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente.

D.9. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE GLI OMAGGI NATALIZI A CLIENTI RELATIVI A BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA?

R.9. La cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività è **imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni**, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.

Inoltre:

- ◆ **indipendentemente** dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende omaggiare possa o meno essere qualificata "**di rappresentanza**", l'impresa **può scegliere di non detrarre l'IVA a credito** relativa all'acquisto dei beni oggetto dell'attività, **al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita**;
- ◆ qualora si ritenga che la **spesa** relativa al bene oggetto dell'attività ceduto gratuitamente possa essere qualificata "**spesa di rappresentanza**", l'**IVA a credito è detraibile** solo per i beni di **costo unitario non superiore a € 50**, mentre la **cessione del bene è rilevante ai fini IVA** indipendentemente dal valore dello stesso, ferma restando l'esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta sull'acquisto;
- ◆ **se si ritiene che la spesa** relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare **non possa essere qualificata "di rappresentanza"**, l'**IVA a credito è detraibile** a prescindere dall'importo e la **cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene**, ferma restando la possibilità di "rinunciare" alla detrazione per escludere dall'IVA la cessione gratuita.

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa.

Ai fini del trattamento IRAP, per i costi sostenuti per l'acquisto di beni oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell'attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.

Tali costi risultano quindi:

- ◆ **deducibili** per i soggetti che applicano il **metodo di bilancio**;
- ◆ **indeducibili** per i soggetti che applicano il **metodo fiscale**.

D.10. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE GLI OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA?

R.10. Nel caso di beni oggetto dell'attività dell'impresa, al datore di lavoro è consentita la **deduzione dell'IVA** relativa a tali **omaggi, che non configurano** quali **spese di rappresentanza**.

La cessione gratuita va quindi assoggettata ad IVA ai sensi del citato n. 4) dell'art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

Analogamente alla modalità adottata per gli omaggi ai clienti, all'atto dell'acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l'IVA relativa a detti beni, non assoggettando pertanto ad IVA la relativa cessione gratuita.

Anche nel caso degli omaggi relativi ai beni oggetto dell'attività il relativo costo, qualora si tratti di beni da omaggiare ai dipendenti, rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro **deducibile**.

Ai fini del trattamento Irap, analogamente a quanto previsto per i beni non rientranti nell'attività dell'impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti, rientrano tra i "costi del personale" e pertanto risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

D.11. COME SONO TRATTATE FISCALMENTE LE SPESE PER BUFFET E CENE DI NATALE?

R.11. Nella pratica, spesso accade che l'impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il **buffet** ovvero la **cena di Natale** per lo scambio degli auguri.

Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che **in tal caso si è nell'ambito delle prestazioni gratuite di servizi** (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita.

Al riguardo, nella Circolare n. 34/E/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **le spese per feste e ricevimenti** organizzati **in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali** sono da considerare **spese di rappresentanza a meno che** all'evento **siano presenti esclusivamente dipendenti** dell'impresa.

Ne deriva, quindi, che il costo della **cena di Natale organizzata dal datore di lavoro solo per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza**. Tuttavia, l'Agenzia non indica come debba essere qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una **liberalità a favore dei dipendenti** e quindi:

◆ **il costo è deducibile ai fini del reddito:**

- ✓ **nel limite del 75%** della spesa sostenuta, così come previsto dal DL n.112/2008 per le spese di albergo e ristorante;
- ✓ **nel limite del 5%** dell'ammontare delle **spese per prestazioni di lavoro dipendente** risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall'art. 100, comma 1, TUIR;

◆ **l'IVA è indetraibile** in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito

dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa;

- ◆ **ai fini IRAP**, il costo si ritiene **deducibile per i soggetti che applicano l'art. 5 (metodo di bilancio)** e **indeducibile** per coloro che determinano l'IRAP con l'art. 5-bis (**metodo fiscale**).

Nel caso in cui alla cena **partecipino anche soggetti terzi all'impresa** (clienti, istituzioni, ecc.) la stessa rientra tra le spese **di rappresentanza**. Ne consegue, in tale eventualità che:

- ◆ **l'IVA è indetraibile;**
- ◆ il **costo è deducibile al 75%** e nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno.

D.12. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE I BUONI ACQUISTO?

R.12. I buoni/voucher acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita ai propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali, sono fuori campo Iva (ex art. 2 comma 3 lett. a del DPR 633/72), utilizza come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21/E del 22.02.2011.

Ai fini delle imposte dirette valgono le stesse considerazioni per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività.

In capo al lavoratore dipendente i buoni/voucher regalati dal datore di lavoro non costituiscono reddito tassabile se di importo non superiore ad €. 258,23.

TABELLA RIASSUNTIVA

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESE				
Omaggio a favore di	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SÌ se costo unitario ≤ € 50,00	Esclusa da IVA	<ul style="list-style-type: none"> ♦ nel limite annuo deducibile; ♦ per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ deducibili se metodo da bilancio ♦ indeducibili se metodo fiscale
	NO se costo unitario > € 50,00			
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili
LAVORATORI AUTONOMI				
Omaggio a favore di	IVA		IRPEF	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SÌ (*) se costo unitario ≤ € 50,00	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Deducibili nel limite dell' 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	NO se costo unitario > € 50,00	Esclusa da IVA		
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	Sì (*)	Imponibile IVA (**)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ nel limite annuo deducibile; ♦ per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ deducibili se metodo da bilancio ♦ indeducibili se metodo fiscale
DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Se la spesa **non** è classificata "di rappresentanza". Diversamente, la detrazione è ammessa soltanto per i beni di costo unitario non superiore a € 50,00. Resta ferma la possibilità di non detrarre l'IVA per non assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita.

(**) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **145/E** del **29 Novembre 2017** L'Agenzia chiarisce con quali modalità va applicato il super ammortamento con riferimento ai beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro. Secondo l'Agenzia la deduzione extracontabile del 40% non può essere operata in un'unica soluzione ma deve essere ripartita in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.

Risoluzione n. **146/E** del **29 Novembre 2017** L'Agenzia, con la risposta ad un interpello, chiarisce che i trattamenti economici aggiuntivi percepiti da un professore universitario per lo svolgimento di attività assistenziale presso aziende ospedaliero-universitarie (come, ad esempio, l'esercizio di attività assistenziale intramuraria), non possono essere considerati alla stregua di redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca, e pertanto non possono fruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 44 del decreto legge 78/2010. Il docente e medico universitario può però ricorrere al regime speciale per i lavoratori rimpatriati valido per tutti i redditi di lavoro dipendente o autonomo a prescindere dall'attività

Risoluzione n. **147/E** del **29 Novembre 2017** L'Agenzia, in risposta ad un interpello, fornisce alcune precisazioni in materia di detrazione per lavori antisismici (sisma bonus). In particolare, nel caso in cui su uno stesso immobile, oltre all'adozione di misure antisismiche, vengano realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica, l'Agenzia ritiene che la detrazione prevista per gli

interventi antisismici possa essere applicata pure a tali spese, purché siano relative ad interventi realizzati in dipendenza e a completamento dell'intervento principale, finalizzato alla messa in sicurezza statica e all'adozione di misure antisismiche.

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del **28 Novembre 2017**

L'Agenzia pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting.

LO SCADENZARIO DAL 01.12.2017 AL 18.12.2017

Venerdì 1 Dicembre 2017	Versamento dell' imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.11.2017 o rinnovati tacitamente a decorrere dall'01.11.2017 per i soggetti che non abbiano optato per il regime della " cedolare secca ".
Venerdì 15 Dicembre 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati .
Venerdì 15 Dicembre 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente.
Venerdì 15 Dicembre 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento del saldo IMU 2017 da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta .
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento del saldo TASI 2017 da parte dei Possessori o detentori di fabbricati (compresa l'abitazione principale di lusso) e di aree edificabili .
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo

	corrisposti nel mese precedente
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017).
Lunedì 18 Dicembre 2017	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2017 (ravvedimento) .
